

Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno

Via E. Rossi, 2/L – 52100 Arezzo (AR)



REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE E LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e D.Lgs. n.56 del 20 maggio 2017)

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento definisce la disciplina per la costituzione, la gestione e la ripartizione del “Fondo per le funzioni tecniche” previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nonché dall’art.148 del CCNL vigente. In tale contesto il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno:
 - a) valorizza ed incentiva le professionalità in organico incaricate di redigere gli atti di programmazione della spesa per investimenti, verifica dei progetti, affidamento ed esecuzione in materia di opere pubbliche;
 - b) dà attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa in merito alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Procedimento, ai tecnici e agli amministrativi svolgenti le funzioni di cui all’art.113, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
 - c) assolve all’esigenza di promuovere consistenti risparmi di spesa pubblica, nel rispetto di tempi e costi prestabiliti.
2. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono ripartiti, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, tra i dipendenti dell’Ente cui sono attribuiti gli incarichi di responsabile del procedimento, di verifica del livello di progettazione, di direzione dei lavori o dell’esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, nonché ai loro collaboratori qualificati; sono altresì corrisposti ai soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti e della predisposizione e controllo delle procedure per l’affidamento. Gli incentivi corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - “Codice”: il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
 - “Funzione tecnica”: specialità professionale di appalto, ricoperta da personale tecnico e/o da personale amministrativo, per l’espletamento delle attività di cui all’art.1, comma 2, del presente Regolamento;
 - “Fondo per l’innovazione e le funzioni tecniche”: la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un lavoro, di un servizio o di una fornitura destinata all’incentivazione delle funzioni tecniche e dell’ottimizzazione delle risorse dell’Ente;
 - “Fondo per l’innovazione”: la quota percentuale degli importi posti a base di gara, destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’Ente e dei servizi ai cittadini;

- *“Fondo per le funzioni tecniche”*: la quota percentuale degli importi posti a base di gara, destinata all’incentivazione e valorizzazione economica dei contributi forniti dal R.U.P., dai dipendenti tecnici e dai dipendenti amministrativi incaricati delle specifiche funzioni di all’art.1, comma 2 del presente Regolamento;
- *“Responsabile Procedimento (R.U.P.)”*: il dipendente dell’Ente nominato dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art.38 dello Statuto Consortile, per presidiare le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;
- *“Struttura di supporto del Responsabile del Procedimento”*: personale tecnico e/o amministrativo, appositamente nominato, che coadiuva il Responsabile del Procedimento nello svolgimento delle mansioni di competenza, ivi compreso lo svolgimento delle attività afferenti alla programmazione economica ed alla gestione delle risorse nonché alla verifica dei livelli di progettazione;
- *“Struttura per l’attività di gara”*: personale di supporto tecnico e/o amministrativo, appositamente nominato, che provvede alla predisposizione delle procedure di gara ed all’espletamento delle necessarie verifiche; ai fini della corresponsione dell’incentivo per le funzioni tecniche, sono esclusi da questa struttura il R.U.P. e la sua struttura di supporto;
- *“Tecnici qualificati”*: i soggetti - dipendenti dell’Ente - in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell’attività di verifica dei livelli progettuali, direzione lavori o dell’esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e statico o della verifica di conformità;
- *“Amministrativi qualificati”*: i soggetti - dipendenti dell’Ente - in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell’attività di verifica dei livelli progettuali, direzione dell’esecuzione, della verifica di conformità, nonché per l’espletamento delle procedure di affidamento;
- *“Collaboratori”* i soggetti - dipendenti dell’Ente - che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, contribuiscono direttamente alle attività affidate dei tecnici e degli amministrativi qualificati, mediante contributo intellettuale e materiale all’attività del Responsabile del Procedimento, alla direzione lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente di riferimento ovvero dello stesso responsabile del procedimento; sono responsabili, direttamente e congiuntamente al delegante, delle attività loro affidate e dei relativi esiti; ai fini dell’assunzione di responsabilità siglano e sottoscrivono gli elaborati predisposti direttamente;
- *“Centrale Unica di Committenza”*: soggetto definito all’art.3, comma 1, lett.i, del Codice per l’espletamento delle funzioni di cui all’art.37 del medesimo Codice.

ART. 3

Ambito oggettivo d’applicazione

1. Ai fini dell’erogazione dell’incentivo devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- a) erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma (responsabile del procedimento, verificatore, della direzione dei lavori o dell'esecuzione, del collaudo o della verifica di conformità e loro collaboratori, nonché delle procedure di programmazione delle spese per investimenti e per le procedure di affidamento) inerenti lavori, servizi o forniture finanziati con risorse economiche esterne anche parziali;
 - b) ammontare complessivo dell'incentivo non superiore al 2,0 per cento dell'importo a base di gara.
2. Non è previsto alcun compenso nel caso in cui l'iter della procedura d'appalto non sia giunto, quantomeno, alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d'invito.
 3. L'erogazione dell'incentivo non spetta in caso di lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria nonché gli affidamenti condotti ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s nonch  per lavori, servizi e forniture di piccola entit  fino ad euro 40.000,00, ivi incluse le forniture di beni di consumo ed in generale tutte le attivit  per le quali non sia prevista, a termini di legge o di regolamento, la verifica della regolare esecuzione dell'appalto mediante un certificato di collaudo, un certificato di regolare esecuzione o un certificato di verifica di conformit .

Art. 4

Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche

1. L'incentivo di cui all'art.113 del Codice   costituito da una somma massima pari al 2,0%, dell'importo a base d'asta, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per affidamenti separati dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
2. Le somme che confluiscono nel complessivo "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche" sono definite come segue:
 - Importo posto a base di gara fino ad   1.500.000,00: 2,0% (= fino ad   30.000,00);
 - Importo posto a base di gara compreso tra   1.500.000,01 ed   5.000.000,00:   30.000,00 + 1,5% importo eccedente   1.500.000,00 (= fino ad   72.500,00);
 - Importo posto a base di gara compreso tra   5.000.000,01 ed   10.000.000,00:   72.500,00 + 1,0% importo eccedente   5.000.000,00 (= fino ad   122.500,00);
 - Importo posto a base di gara oltre   10.000.000,01:   122.500,00 + 0,5% importo eccedente   10.000.000.
3. L'entit  del "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche" per servizi, in funzione della minore complessit  delle funzioni tecniche richieste, viene ridotto al 75% del corrispondente valore di cui al precedente comma 2.
4. L'entit  del "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche" per forniture, in funzione della ancora minore complessit  delle funzioni tecniche richieste, viene ridotto al 50% del corrispondente valore di cui al precedente comma 2.

5. L'impegno di spesa delle somme destinate al "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche" è sempre antecedente all'adozione degli atti di utilizzo.

Art. 5

Fondo per l'innovazione

1. All'interno del complessivo "*Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche*", le somme che confluiscono nel "*Fondo per l'innovazione*" sono definite come segue:
 - importo posto a base di gara fino ad € 1.500.000,00: 20% del 2,0% (= fino ad € 6.000,00), eventualmente ridefinito ai sensi di quanto specificato nel precedente art. 3, comma 2;
 - importo posto a base di gara compreso tra € 1.500.000,01 ed € 5.000.000,00: € 6.000,00 + 20% del 1,5% importo eccedente € 1.500.000,00 (= fino ad € 16.500,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 5.000.000,01 ed € 10.000.000,00: € 16.500,00 + 20% del 1,0% importo eccedente € 5.000.000,00 (= fino ad € 26.500,00);
 - importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01: € 25.500,00 + 20% del 0,5% importo eccedente € 10.000.000.
2. Alle somme di cui al precedente comma 1, si applicano le riduzioni di cui all'art.4, commi 3 e 4, ove ne ricorrano le condizioni.
3. Il "*Fondo per l'innovazione*" è eventualmente ed ulteriormente incrementato dalle somme indicate al comma 11 del successivo art.7.
4. L'impegno di spesa delle somme destinate al "*Fondo per l'innovazione*" è sempre antecedente o contestuale all'adozione degli atti di utilizzo.
5. Le somme che costituiscono il "*Fondo per l'innovazione*" si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solamente a conclusione del processo di realizzazione dell'appalto pubblico ed in ogni caso dopo che l'eventuale Ente finanziatore avrà accreditato al Consorzio una quota parte del finanziamento sufficiente alla copertura della relativa spesa. Acquisita la spendibilità, tali somme confluiscono nei piani e programmi finalizzati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini. Annualmente è pubblicata sul sito web istituzionale la quantificazione del fondo, nonché un consuntivo delle somme spese, indicandone il tipo di utilizzo.
6. Il fondo per l'innovazione, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata può essere destinato:
 - a) all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di

efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- b) per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- c) per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

7. Il fondo per l'innovazione, relativamente a risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata confluisce nel Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche.

Art. 6

Fondo per le funzioni tecniche

1. All'interno del complessivo "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche", le somme che confluiscono nel "Fondo per le funzioni tecniche" sono definite come segue:
 - importo posto a base di gara fino ad € 1.500.000,00: 80% del 1,5% (= fino ad € 18.000,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 1.500.000,01 ed € 5.000.000,00: € 18.000,00 + 80% del 1,3% importo eccedente € 1.500.000,00 (= fino ad € 54.400,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 5.000.000,01 ed € 10.000.000,00: € 54.400,00 + 80% del 1,0% importo eccedente € 5.000.000,00 (= fino ad € 94.400,00);
 - importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01: € 94.400,00 + 80% del 0,5% importo eccedente € 10.000.000.
2. Alle somme di cui al precedente comma 1, si applicano le riduzioni di cui all'art.4, commi 3 e 4, ove ne ricorrano le condizioni.
3. È prevista la possibilità, per gli appalti di importo superiore ad € 1.500.000,00, di attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo (2,00%) qualora venga attestata dal Responsabile del Procedimento, almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:
 - multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sotto progetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
 - accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti in fase di sopralluogo;

- soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
 - progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità dei calcoli tecnici e computistici occorrenti.
4. Nel caso intervengano incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella pari misura percentuale. In merito alle penalità relative all'incremento dei costi, rispetto al progetto esecutivo, non sono da computare quelle rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 106 del Codice (ad esclusione della fattispecie di cui al comma 10). La penalità per incremento dei costi legata ad eventuali riserve dell'ente riferite a carenze progettuali sarà limitata al RUP, alla sua struttura di supporto ed al verificatore.
 5. Nel caso intervengano incrementi dei tempi previsti per il completamento dell'appalto fino a tre mesi, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella misura del 3%. Tale misura di riduzione è progressivamente aumentata di un punto percentuale per ogni mese di ulteriore ritardo. In merito al rispetto dei tempi non sono computati, le sospensioni legittime dovute ad eventi eccezionali e a quant'altro non permetta l'apertura o la praticabilità del cantiere in sicurezza e per accadimenti elencati all'articolo 106 del Codice (ad esclusione della fattispecie di cui al comma 10). La penalità applicata sul rispetto dei tempi legata ad eventuali riserve dell'ente riferite a carenze progettuali sarà limitata al RUP e alla sua struttura di supporto ed al verificatore.
 6. Le somme destinate al "Fondo per le funzioni tecniche" sono previste nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione all'interno del Quadro Economico del relativo progetto. Dette somme devono essere previste sin dal primo livello progettuale utile, mentre l'impegno economico in contabilità deve essere assunto contestualmente alle altre voci di spesa del Quadro Economico.
 7. Le somme di cui al comma 1 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota d'oneri riflessi a carico del Consorzio.
 8. In caso di affidamento parziale della Direzione Lavori a professionisti esterni il fondo sarà decurtato proporzionalmente alla quota d'attività affidata all'esterno; la percentuale viene calcolata effettuando il rapporto tra il valore dell'attività affidata all'esterno ed il valore dell'intera attività, computato, ipotizzando un affidamento esterno completo, valorizzato secondo i criteri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 e s.m.i..
 9. Nel caso d'affidamento completo all'esterno della Direzione Lavori il fondo rimarrà costituito per la quota parte relativa al Responsabile del Procedimento e al personale della relativa struttura, nonché della struttura per la gara, nonché per gli altri compiti svolti internamente e di cui agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
 10. Le somme decurtate di cui ai precedenti commi, corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del previsto accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'art.4 del presente Regolamento, senza tuttavia alterare le somme già impegnate a favore delle figure coinvolte nel procedimento e destinatarie dell'incentivo per le funzioni tecniche.

11. Le somme che costituiscono il complessivo “Fondo per le funzioni tecniche” si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solamente a conclusione delle sottofasi di realizzazione dell’appalto pubblico, intendendo per sottofase la programmazione, l’affidamento, l’esecuzione ed il collaudo, ed in ogni caso dopo che l’eventuale Ente finanziatore avrà accreditato al Consorzio una quota parte del finanziamento sufficiente alla copertura della relativa spesa.

Art. 7

Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. La ripartizione degli incentivi tiene conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno in capo ai dipendenti dell’Ente, derivante dall’attribuzione dei seguenti incarichi:
 - a) il Responsabile del Procedimento
 - b) il Verificatore (solo per i lavori) si identifica, di norma, tra i tecnici degli Uffici Tecnici del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell’incarico che deve essere assolto;
 - c) il Direttore dei Lavori: si identifica, di norma, tra i tecnici degli Uffici Tecnici del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell’incarico che deve essere assolto;
 - d) il Direttore dell’Esecuzione: si identifica, di norma, tra i dipendenti del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell’incarico che deve essere assolto;
 - e) il Collaudatore: è nominato, quando ciò risulta necessario in conformità alle disposizioni di legge ed all’entità e tipologia dei lavori, di norma tra i tecnici degli Uffici Tecnici del Consorzio; deve possedere gli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell’incarico che deve essere assolto. La figura del Collaudatore può coincidere con quella di Direttore Lavori e di altre figure facenti parte del nucleo di progettazione nei limiti previsti dalla legge;
 - f) il soggetto verificatore della conformità: è nominato, quando ciò risulta necessario in conformità alle disposizioni di legge ed all’entità e tipologia dei lavori, di norma tra i dipendenti del Consorzio; deve possedere gli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell’incarico che deve essere assolto. La figura del verificatore in parola, può coincidere con quella di Direttore Lavori e di altre figure facenti parte del nucleo di progettazione nei limiti previsti dalla legge.
 - g) i Collaboratori tecnici: si identificano nel personale tecnico di supporto al Responsabile del Procedimento e di sostegno alla progettazione, alla Direzione Lavori ed al Collaudo e, di norma, fanno parte degli Uffici Tecnici del Consorzio.

- h) i Collaboratori amministrativi: si identificano nel personale amministrativo di supporto al Responsabile del Procedimento, ivi compresi i componenti della struttura per l'attività di gara.
2. Oltre ai soggetti di cui al precedente punto 1), dipendenti del Consorzio, la ripartizione dell'incentivo di cui al Fondo per le funzioni tecniche viene destinata alla eventuale centrale di Committenza che ha gestito la gara per conto del Consorzio, a condizione che quest'ultima ne abbia fatto richiesta.
 3. Lo stesso dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli o parti di essi in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze del servizio.
 4. I predetti incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'Ente solo se sia accertato che non si disponga di professionalità adeguate nel proprio organico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dell'appalto o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o amministrativa o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e tale carenza non sia altrimenti colmabile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.
 5. Il fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche è ripartito sulla base delle percentuali indicate nella seguente Tabella:

| Fasi | Figure | Percentuale |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| RUP | Responsabile del Procedimento | 20% |
| | Struttura di supporto del RUP | 6% |
| | Programmazione della spesa | 2% |
| PROGETTAZIONE | Verificatore | 4% |
| AFFIDAMENTO | Predisposizione della procedura di gara | 2% |
| | Verifica della proposta di aggiudicazione | 2% |
| ESECUZIONE | Direttore dei Lavori | 13% |
| | Ufficio Direzione Lavori | 8% |
| COLLAUDO | Collaudatore | 8% |
| CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | Componenti della Centrale Unica di Committenza | 25% |
| INNOVAZIONE | Fondo per l'innovazione | 20% |

6. I Collaboratori Amministrativi si identificano nel personale amministrativo di supporto al Responsabile del Procedimento o facenti parte della struttura per l'attività di gara.
7. Qualora una o più delle figure previste nella colonna "Figure" della Tabella di cui al comma 5 del presente articolo non fosse ricoperta perché non necessaria o in quanto il relativo incarico è stato affidato esternamente, la percentuale complessiva dell'incentivo alla progettazione non

dovrà superare il 90% dell'importo dell'incentivo per le funzioni tecniche ovvero l'80 % dell'importo complessivo dell'incentivo per le funzioni tecniche e per l'innovazione.

8. A deroga di quanto previsto al precedente comma 9, la mera assenza del ricorso alla Centrale Unica di Committenza non comporta le limitazioni ivi descritte, ferma restando la sua applicazione in caso di assenza di altre figure.
9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Consorzio, ovvero prive del previsto accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'art.4 del presente Regolamento, senza tuttavia alterare le somme già impegnate a favore delle figure coinvolte nel procedimento e destinatarie dell'incentivo per le funzioni tecniche.
10. In caso di affidamento parziale della Direzione Lavori a professionisti esterni il fondo sarà decurtato proporzionalmente alla quota d'attività affidata all'esterno; la percentuale viene calcolata effettuando il rapporto tra il valore dell'attività affidata all'esterno ed il valore dell'intera attività, computato, ipotizzando un affidamento esterno completo, computato secondo i criteri di cui al del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.
11. Nel caso d'affidamento completo all'esterno del progetto o della Direzione Lavori il fondo rimarrà costituito per la quota parte relativa al Responsabile del Procedimento e al personale del relativo Ufficio, nonché per gli altri compiti svolti internamente di cui al presente Regolamento.
12. A deroga di quanto previsto dal precedente comma 9, nel caso in cui non si facesse ricorso alla centrale di Unica di Committenza, la percentuale complessiva verrà assorbita dalle restanti figure, nei limiti specificati.
13. Qualora uno o più ruoli, per le motivazioni che devono essere esplicitate nell'atto di conferimento dell'incarico, siano coperti da personale con qualifica dirigenziale, la corrispondente quota parte di incentivo non potrà essere liquidata ma andrà ad incrementare il "*Fondo per l'innovazione*" di cui al precedente art. 5.
14. Nel caso il Direttore d'Area o facente funzioni rilevi delle negligenze o delle lacune nello svolgimento dell'attività affidata al singolo dipendente provvede a redigere la proposta di abbattimento del compenso incentivante previsto.
15. Con la medesima proposta di abbattimento del compenso incentivante previsto, il Direttore d'Area o facente funzioni può proporre anche modifiche o revoche degli incarichi assegnati e contestualmente proporre l'attribuzione dell'incentivo al nuovo soggetto che abbia svolto le attività nel frattempo.

Art. 8

Affidamento degli incarichi al personale interno

1. Le attività di cui al presente Regolamento non costituiscono attività di libera professione, bensì modalità di svolgimento delle prestazioni proprie del ruolo professionale nell'ambito del

rapporto di lavoro dipendente. In quanto ricomprese nel complesso delle attività richieste al dipendente, le attività sono, salvo eccezione motivata ai sensi di legge, affidate alle professionalità in organico e sono svolte di norma all'interno dell'orario di lavoro contrattuale.

2. Gli atti di conferimento al personale interno degli incarichi di R.U.P. sono adottati con atto del Direttore Generale, adeguatamente motivati in relazione ai seguenti criteri:
 - a) valorizzazione e coinvolgimento di tutti i dipendenti in possesso delle necessarie qualifiche, delle competenze e capacità professionali;
 - b) valutazione delle eventuali incompatibilità e dei conflitti d'interesse;
 - c) rotazione degli incaricati;
 - d) distribuzione omogenea dei carichi di lavoro in capo ai dipendenti incaricati rispetto a quelli in capo alla restante dotazione organica.
3. Il Direttore d'Area o facente funzioni, su proposta del R.U.P. come sopra nominato:
 - a) nomina gli incaricati della redazione dei vari livelli progettuali, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori o dell'esecuzione e del collaudo o della verifica di conformità;
 - b) costituisce il nucleo per la quota dell'incentivo, calcolato sull'importo d'appalto a base d'asta individuando gli incaricati delle singole attività e predeterminando l'importo dell'incentivo per ognuno di essi, con le modalità di cui al precedente art.7;
 - c) nel caso di spese di investimento, verifica la programmazione e lo svolgimento delle attività inerenti la gestione delle risorse impiegate, inclusa la rendicontazione e l'eventuale richiesta di erogazione;
 - d) individua i collaboratori amministrativi del R.U.P., nonché degli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo, specificandone la quota incentivante attesa;
 - e) coordina le attività con l'Ufficio Gare e Contratti al fine di definire la struttura per l'attività di gara;
 - f) specifica quali attività principali e/o di collaborazione amministrativa sono eventualmente attribuite a professionisti esterni all'Ente;
 - g) specifica la previsione del tempo lavoro necessario alle professionalità in organico per svolgere gli incarichi attribuiti, nonché della ripartizione delle incentivazioni;
 - h) adotta il cronoprogramma delle attività, ai sensi e per gli effetti disposti nel comma 5 del precedente art. 6;
 - i) cura la tempestiva attivazione delle strutture coinvolte e dei soggetti interessati dall'esecuzione delle prestazioni, al fine di computare i tempi di svolgimento delle prestazioni, ai sensi e per gli effetti disposti nel comma 5 del precedente art.6.
4. La sussistenza e l'impegno di spesa delle somme destinate all'incentivazione è sempre antecedente all'adozione dell'atto di conferimento al personale interno degli incarichi oggetto del presente regolamento.

5. Le coperture assicurative dei dipendenti coinvolti nelle attività oggetto del presente sono attivate in osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa e nei contratti di lavoro vigenti.

Art. 9

Compiti del Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.)

1. Fermi restando i compiti previsti dalla Legge, il R.U.P.:
 - a) propone al Direttore d'Area o facente funzioni le modifiche d'incarico che dovessero rendersi necessarie nel corso delle attività;
 - b) propone al Direttore d'Area o facente funzioni l'eventuale necessità di inserire figure professionali esterne all'ente, quantificando la contestuale riduzione della relativa quota percentuale del fondo incentivante;
 - c) monitora le attività svolte, con particolare riferimento alla qualità degli elaborati, delle prestazioni ed al rispetto dei tempi richiesti;
 - d) nel caso di spesa di investimento, ne cura la programmazione e monitora costantemente svolgimento delle attività inerenti la gestione delle risorse impiegate, inclusa la rendicontazione e l'eventuale richiesta di erogazione;
 - e) propone al Direttore d'Area o facente funzioni la misura e la liquidazione degli incentivi al verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 10, tramite apposita relazione di rendicontazione. Tale relazione evidenzia e qualifica sempre l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente;
 - f) in osservanza del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, esprime direttamente o propone la valutazione dei dipendenti incaricati delle attività interne.

Art. 10

Liquidazione degli incentivi

1. L'erogazione degli incentivi è disposta, di norma, secondo le seguenti modalità:
 - a) la fase relativa al RUP ed alla sua struttura, in due tranches: per il 50% ad ultimazione dell'appalto e per il 50% a conclusione di tutte le attività di competenza;
 - b) per la fase di gara, alla stipula del contratto;
 - c) per la fase d'esecuzione, completata l'esecuzione delle opere, a conclusione delle attività di direzione dei lavori o dell'esecuzione, contestualmente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo o di verifica di conformità;

- d) per la fase di collaudo a conclusione delle attività di collaudo o di regolare esecuzione o di verifica di conformità (relazione su conto finale e certificato di regolare esecuzione), contestualmente alla determina di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità e liquidazione finale.
2. L'erogazione degli incentivi è disposta dal Direttore d'Area o facente funzioni, su proposta del R.U.P. ed acquisita la relazione di rendicontazione indicata al precedente art. 9, lett.e).
3. La Determinazione del Direttore d'Area o facente funzioni con la quale vengono liquidati gli incentivi:
- richiama la Determinazione di affidamento degli incarichi e le gli eventuali atti successivi di modifica ed integrazione;
 - evidenzia e qualifica sempre l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, specificandone gli effetti in applicazione delle prescrizioni indicate al precedente art. 6, comma 8 e ss.;
 - certifica l'osservanza o meno dei costi previsti per il completamento dell'opera o lavoro, specificandone gli effetti in applicazione delle prescrizioni indicate al precedente art. 6, comma 4;
 - certifica l'osservanza o meno dei tempi previsti per il completamento dell'opera o lavoro, specificandone gli effetti in applicazione delle prescrizioni indicate al precedente art. 6, comma 5;
 - richiama le eventuali precedenti Determinazioni con cui si è proceduto alla progressiva liquidazione di incarichi affidati a personale esterno all'organico del Consorzio;
 - attesta la legittimità degli emolumenti liquidati alla luce delle prescrizioni di legge, regolamento, contratti collettivi di lavoro ed orientamento interpretativo e giurisprudenziale delle autorità pubbliche deputate al presidio sulla trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, con particolare riferimento alle prestazioni incentivate svolte prima della data di entrata in vigore della L.114/2014 e del D.Lgs.50/2016, come meglio specificato al successivo art.12;
 - attesta la verifica sull'osservanza del non superamento del limite massimo degli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni;
 - è assoggettata al rispetto di tutti i requisiti ed obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla Legge ed autonomamente regolamentati dall'Ente.
4. La Determinazione con la quale vengono liquidati gli incentivi è corredata da una nota sottoscritta dal RUP con la quale si dà conto del quadro di riepilogo complessivo delle attività svolte, internamente ed esternamente, dei contributi e delle relative somme assegnate.

Art. 11

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento – Trasparenza

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Direttore Generale redige ed invia al Presidente del Consorzio una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
 - l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
 - l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 - eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.
2. In analogia alle altre voci di retribuzione accessoria, anche i compensi incentivanti derivanti dalla gestione del “*Fondo per le funzioni tecniche*” sono pubblicati annualmente sul sito web istituzionale, nell'apposita sezione di “*Amministrazione Trasparente*”.

| |
|-----------------------|
| <i>Art. 12</i> |
|-----------------------|

Disposizioni transitorie. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento si applica agli interventi per cui il bando o l'avviso con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data del 19/04/2016, fermo restando il corretto accantonamento delle somme nel quadro economico dell'intervento.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione assembleare di approvazione e dalla sua entrata in vigore sostituisce tutte le precedenti analoghe disposizioni vigenti nell'Ente.